



Commissione di valutazione ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici, adottato con Determinazione della Sezione Valorizzazione Territoriale numero 8 del 08.03.2019

Verbale n. 10 del 04 luglio 2019

L'anno 2019, il giorno 04 del mese di luglio alle ore 10.00, presso la sede della Sezione Valorizzazione Territoriale, alla via Gobetti n. 26 in Bari, stanza n. 1 al piano seminterrato, si è svolta la seduta per i lavori della Commissione di valutazione ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici, adottato con Determinazione della Sezione Valorizzazione Territoriale numero 8 del 08.03.2019.

La Commissione di valutazione delle domande presentate a valere sull'Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici, nominata con Determinazione Dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale numero 8 del 08.03.2019, risulta composta da:

- Avv. Silvia Pellegrini - Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale, Presidente
- Avv. Massimiliano Colonna - Dirigente del Servizio Istituti e Luoghi della Cultura, Componente
- Dott. Antonio Lombardo - Responsabile di sub Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, Componente
- Ing. Alessandro Perago - esperto tecnico, Componente
- Ing. Luciana Ricchiuti – Posizione Organizzativa "Istituti e Luoghi della Cultura" della Sezione Valorizzazione territoriale, Componente e Segretario

individuati in ragione della partecipazione alla Commissione a titolo gratuito e senza la corresponsione di alcun compenso, nonché delle esperienze e competenze tecniche in materia di beni culturali e in verifiche e controlli inerenti ai progetti finanziati con fondi strutturali europei.

Constatata la presenza di tutti i citati componenti, la Presidente Avv. Silvia Pellegrini dà atto della regolare costituzione della Commissione di valutazione.

La Segretaria della Commissione, ing. Luciana Ricchiuti, informa che, nel periodo intercorso tra la precedente riunione del 18.06.2019 e il 03.07.2019, alla casella di posta elettronica certificata valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it non sono pervenute domande di contributo, bensì alcuni quesiti. La Commissione procede con la stesura delle risposte ai quesiti pervenuti fino alla data del 03.07.2019 (allegato 1), attribuendo alle stesse una numerazione progressiva con riferimento ai quesiti oggetto delle precedenti sedute della Commissione, e dà mandato alla segretaria di aggiornare la pubblicazione dell'elenco di risposte alle Frequently Asked Questions (FAQ) sul sito ufficiale della Regione Puglia POR PUGLIA 2014 – 2020 sezione "Bandi Aperti".



Non dovendosi procedere allo svolgimento di altre attività la seduta si conclude alle ore 11:15.

Si dà atto che tutte le decisioni sono state assunte all'unanimità da tutti i componenti della Commissione.

La Presidente convoca la Commissione per il prosieguo dei lavori alla data del 09 luglio p.v.; in tale data verranno esaminate le eventuali domande di contributo che dovessero pervenire tra il 04.07.2019 e il 08.07.2019.

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto dai componenti della Commissione.

Avv. Silvia Pellegrini – Presidente

Dott. Massimiliano Colonna – Componente

Dott. Antonio Lombardo – Componente

Ing. Alessandro Perago – Componente

Ing. Luciana Ricchiuti – Componente e Segretario

Quesito 27 – Gli enti ecclesiastici, come le parrocchie, prive di dipendenti possono avvalersi di un altro parroco (ad es. il Responsabile dei beni culturali della Diocesi) per ricoprire il ruolo di RUP? In tal caso, non avendo le competenze tecnico-professionali, questi dovrebbe poi avvalersi del supporto al RUP?

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui si è nominati. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. Dovendo il RUP essere un soggetto interno alla Stazione Appaltante, se la Parrocchia costituisce l'ente ecclesiastico istante, l'individuazione del RUP dovrà necessariamente avvenire nell'organigramma della Parrocchia (ad esempio il parroco).

Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal codice degli appalti, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza (Articolo 31 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.). Si rimanda al quesito 21 per approfondimenti in merito.

Quesito 28 – L'allegato "C" dell'avviso pubblico deve essere compilato e allegato ai modelli A e B, quale parte integrante della domanda di concessione di contributo? Tale richiesta è motivata dalla considerazione che quanto in esso esplicitato non potrebbe essere altrimenti descritto nella relazione progettuale che si andrà a presentare ai sensi del presente Avviso pubblico.

Le modalità di presentazione dell'istanza sono descritte all'articolo 6 comma 1 dell'Avviso: *ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso, i Soggetti proponenti, a pena di inammissibilità, devono presentare la domanda di concessione del contributo redatta secondo l'Allegato A) - parte integrante e sostanziale del presente Avviso - compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal proprio legale rappresentante.* L'Allegato C non costituisce, pertanto, documento da compilare per la presentazione della domanda di concessione del contributo.

Quesito 29 – Nella voce di costo "Servizi connessi all'attuazione dell'intervento nonché alla sua operatività" (art. 15 –punto III) dell'Avviso Pubblico, rientrano, oltre ai costi per l'operatività (Servizi di: Laboratori, visite e attività esperienziali nei beni), anche le spese relative alla comunicazione e divulgazione (grafica e stampa materiale informativo, eventi di inaugurazione dei beni/centri) delle attività laboratoriali ed esperienziali per il primo anno di start up? A titolo esemplificativo: materiale didattico di approfondimento per i laboratori, materiale informativo sui laboratori (pieghevole o cataloghi di settore), ecc..., che avrebbe la funzione di far conoscere ai potenziali fruitori le attività laboratoriali previste per il primo anno, a costo zero per gli utenti. Ovviamente queste spese di comunicazione dal secondo anno in poi sarebbero a carico del soggetto gestore.

Le uniche tipologie di spesa afferenti ai servizi riconosciute sono elencate all'articolo 3 dell'Avviso, considerando ammissibili le spese indicate all'articolo 15 comma 1 dell'Avviso e non ammissibili quelle indicate all'articolo 15 comma 2 dell'Avviso. Le spese relative alla comunicazione e divulgazione rientrano nel comma 1, purché siano parte integrante del costo complessivo del servizio di start up e non costituiscano una mera spesa di fornitura a sé stante.

Quesito 30 – Con riferimento all'art. 7 dell'Avviso "Documentazione da presentare in originale" al punto d) si richiede atto formale del soggetto proponente da cui si evinca la destinazione del bene oggetto d'intervento: è possibile inoltrare visura catastale e concessione edilizia? Al punto e) invece si richiede atto formale del soggetto proponente da cui si evinca l'assunzione dell'impegno circa l'obbligo di *garantire, anche con risorse proprie, i servizi culturali funzionalmente connessi alla realizzazione [...]*: il soggetto promotore può sottoscrivere una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

È possibile presentare visura catastale e concessione edilizia per quanto riguarda il punto d). Relativamente al punto e) per atto formale si intende una volontà espressa dall'ente ecclesiastico proponente circa l'assunzione dell'impegno a

S
g

✍

bo H

garantire, anche con risorse proprie, i servizi culturali funzionalmente connessi alla realizzazione e/o fruizione dell'intervento per i 5 anni successivi al completamento dello stesso.

Quesito 31 – Tutte le opere devono essere realizzate esclusivamente con affidamento mediante appalti pubblici con pubblicazione di bandi di gara?

Sì, l'intera procedura deve ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

Quesito 32 – Al fine della redazione del quadro economico, nonché del corretto espletamento dei vari iter interni alla procedura, qualora le voci di Progettazione e direzione lavori fossero assegnate ad un soggetto A, mentre il coordinamento fosse assegnato ad un soggetto B, ed infine i collaudi ad un soggetto C e laddove i singoli importi fossero inferiori a € 40.000,00 mentre la somma di tali servizi fosse superiore a detta soglia, si potrebbe procedere all'assegnazione per affidamento diretto? Inoltre, gli importi delle voci rientranti nelle spese generali (Assistenza giornaliera e contabilità, Spese per verifiche tecniche, Collaudo tecnico, Collaudo tecnico amministrativo, Redazione relazione geologica, ecc..) qualora affidate anche parzialmente a soggetti già individuati ai fini della progettazione, concorrono al raggiungimento del limite di € 40.000,00 per l'assegnazione diretta, o appartenendo a voci di spesa differenti possono essere intese separate?

L'affidamento delle spese tecniche deve essere eseguito in coerenza con il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., ponendo particolare attenzione ad evitare forme elusive della citata norma negli affidamenti. Si rimanda anche ai quesiti 20 e 21.

Quesito 33 – Nella fase di presentazione del progetto al SEU, ai fini del rilascio del permesso di costruire e dell'esame da parte della Commissione, è obbligatorio farsi rilasciare dall'ASL territorialmente competente il preventivo parere igienico-sanitario oppure tale parere può essere sostituito dall'autocertificazione del progettista, rimandando la richiesta del rilascio del parere igienico-sanitario all'eventuale avvio delle attività e dei servizi contemplati nel progetto?

L'ottenimento di tutti i pareri e la relativa presentazione degli stessi contestualmente all'istanza di richiesta di finanziamento non costituisce un obbligo, ma esclusivamente un elemento premiale, come indicato all'articolo 10 comma 1 dell'Avviso. Un'autocertificazione di un tecnico non sostituisce tale documentazione. Si evidenzia che la Commissione è responsabile esclusivamente del procedimento amministrativo connesso al presente Avviso pubblico e non ha alcuna competenza in materia di procedimenti amministrativi affidati ad altri organi della Pubblica Amministrazione.

Si fa presente, altresì, che i lavori ammessi a finanziamento sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 3 comma 1 del presente Avviso pubblico e che per restauro si intende quanto richiamato all'art. 29 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.

Quesito 34 – Piano di gestione: durante i 5 anni successivi al completamento degli interventi e nel caso di allestimento di laboratori di produzione artistica, fermo restando l'erogazione del servizio gratuito al pubblico, è possibile vendere gli oggetti realizzati, a scopo remunerativo?

La remunerazione di questo tipo di attività deve comunque rispettare la dichiarazione, rilasciata in sede di presentazione della domanda (allegato A), secondo la quale nel caso in cui il pubblico sia tenuto al versamento di un contributo in denaro, quest'ultimo costituirà solo una frazione del costo effettivo non modificando il carattere non economico dell'attività svolta e non potrà costituire un'autentica remunerazione del servizio prestato.

